

REGOLAMENTO (CEE) N. 2068/76 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 1976****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1873/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1873/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1487 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1976.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Henri SIMONET

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 32.⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 33.